

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 6 luglio 2016 — Porto di Assens/Navigators Management (UK) Limited

(Causa C-368/16)

(2016/C 314/18)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Porto di Assens

Convenuta: Navigators Management (UK) Limited

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla giurisdizione (regolamento (CE) n. 44/2001⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba essere interpretato nel senso che una parte lesa, alla quale il diritto nazionale consente di proporre un'azione direttamente nei confronti della società di assicurazione che offre copertura assicurativa per la parte che ha causato il danno, sia vincolata da una clausola attributiva di competenza validamente stipulata fra l'assicuratore e il contraente dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulla giurisdizione.

⁽¹⁾ GU 2001 L 12, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — Regno di Spagna/Parlamento europeo

(Causa C-377/16)

(2016/C 314/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'invito a manifestazione d'interesse — Agenti contrattuali — gruppo di funzioni I — Autisti (U/D) — EP/CAST/S/16/2016⁽¹⁾;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58⁽²⁾ e dell'articolo 22 della CDFUE⁽³⁾, nonché dell'articolo 1 *quinquies* dello Statuto dei funzionari, in quanto limita il regime di comunicazione tra l'EPSO ed il candidato alle sole lingue inglese, francese e tedesco, ivi compreso il modulo di candidatura.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti di cui allo Statuto dei funzionari, in quanto si richiede una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell'Unione, benché ciò non sia necessario all'espletamento delle mansioni che i candidati selezionati sono chiamati a svolgere.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell'articolo 22 CDFUE, nonché dell'articolo 1 *quinquies*, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e dell'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti, in quanto la scelta della seconda lingua è ingiustificatamente limitata a tre lingue, ossia l'inglese, il francese ed il tedesco, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la scelta dell'inglese, del francese e del tedesco come seconda lingua dell'invito sia una scelta arbitraria che comporta una discriminazione in ragione della lingua, vietata dall'articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall'articolo 22 della CDFUE, nonché dell'articolo 1 *quinquies*, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari.

⁽¹⁾ GU 2016, C 131 A, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), recentemente modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU 2013, L 158, pag. 1).

⁽³⁾ GU 2016, C 202, pag. 389.

Ricorso proposto l'8 luglio 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-380/16)

(2016/C 314/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e M. Wasmeier, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 73 nonché degli articoli da 306 a 310 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE), per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che utilizzano tali servizi per le esigenze della loro impresa, e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfetario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d'imposta;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che il regime previsto in Germania per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi turistici non sarebbe conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾. Tale direttiva prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo cui i servizi turistici forniti a un cliente da un'agenzia di viaggio sono considerati come una prestazione di servizi unica. Il diritto tedesco vi derogherebbe illegittimamente.